Convenzione per la gestione associata dell'organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) di cui all'art. 14 del D. Lgs. 150/2009.

Premesso che:

- con nota prot. n.3756 del 13.09.2013 il Sindaco del Comune di Morino (AQ) richiedeva al Sindaco del Comune di Civita D'Antino di aderire alla proposta di gestione associata, mediante convenzione, dell'Organismo Indipendente di valutazione;
- con nota acquisita al protocollo del Comune di Morino al num. 3830 del 17.09.2013, il Sindaco di Civita d'Antino manifestava il proprio consenso alla proposta;
- il D.Lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", in particolare all'art. 14 comma 1 e 2 prevede che ogni Amministrazione singolarmente o in forma associata, si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance;
- la costituzione dell'Organismo Indipendente di valutazione in forma associata risponde alla duplice esigenza di contenere i costi e di omogeneizzare le procedure di valutazione tenendo conto anche delle diverse esperienze e realtà locali;

Dato atto che il presente schema di convenzione, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 e dell'art.42 comma 2 lett. c) del T.U.E.L.267/2000, è stato approvato dagli enti stipulanti con i seguenti atti, tutti esecutivi ai sensi di legge:

- a) deliberazione di Consiglio del Comune di Civita D'Antino n. 29 del 26-09-2013
- b) deliberazione Consiglio comunale del Comune di Morino n. 29 del 27-09-2013

Tenuto conto che:

- la presente convenzione viene stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di assicurare la completa attuazione dell'art. 14 del D. Lgs. 150/2009, nonché delle norme contenute, in materia, nei rispettivi statuti e regolamenti per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- con la presente convenzione, le parti definiscono i rapporti di collaborazione tra di loro per l'istituzione in forma associata dell'Organismo indipendente di valutazione;

tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1- Ambito di operatività

L'OIV esercita le proprie funzioni nei confronti dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

Art. 2- Composizione e durata in carica

L'OIV è un organo monocratico.

Rimane in carica per tre anni, decorrenti dalla data della nomina con decreto del Sindaco del Comune capofila, secondo le modalità di cui al successivo art.6, e può essere confermato per un solo ulteriore triennio.

Art. 3- Requisiti

I componenti dell'OIV devono essere in possesso di requisiti di elevata professionalità e di esperienza giuridico/amministrativa nel campo del management, della pianificazione e dei controlli, con particolare riferimento alla P.A. locale. Nel caso di organo monocratico, deve essere comunque assicurata un'adeguata conoscenza dell'amministrazione interessata e

la scelta deve essere comunque compensata, quanto alle professionalità occorrenti, all'atto della costituzione della struttura tecnica permanente.

Art. 4- Cause di incompatibilità

Non possono essere nominati componenti dell'OIV coloro che:

- a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
- c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
- d) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- e) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV:
- g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione:
- h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti di prima fascia in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV, o con il vertice politico amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico amministrativo;
- i) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato:
- I) siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
- m) presso gli enti locali, incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del d. lgs. n. 267/2000.

Art. 5- Ente capofila.

Ente capofila per la gestione associata delle funzioni dell'O.I.V. è il Comune di Civita D'Antino (AQ).

Art. 6- Organo competente a nominare l' OIV

Il provvedimento di nomina spetta all'organo di indirizzo politico – amministrativo che, per quanto riguarda i comuni, va individuato nel Sindaco, in coerenza con quanto motivatamente deciso dalla Commissione con delibera n. 21/2012.

Si da' atto che il procedimento di nomina alla data odierna è già stato espletato e pertanto con la sottoscrizione della presente convenzione si accetta la composizione dell'OIV così come da decreto Sindacale del Comune di Civita D'Antino(capofila) del 18.01.2012 fino alla sua naturale scadenza;

Art. 7- Competenze

All'OIV compete:

- a) Proporre la valutazione degli incaricati di posizione organizzativa o del personale con qualifica dirigenziale e del Segretario/Direttore Generale;
- b) Monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e dei controlli interni, nell'ambito degli Enti aderenti;

- c) Garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione del sistema premiante del personale dipendente, nell'ambito degli Enti aderenti;
- d) Redigere la graduatoria ai fini dell'attribuzione del premio della performance individuale al personale dipendente degli Enti aderenti, sulla base della valutazione del personale con qualifica dirigenziale o degli incaricati di P.O., con facoltà di richiedere la riformulazione delle valutazioni per omessa, parziale, erronea o irragionevole applicazione dei criteri di valutazione.
- e) Validare la relazione sulla performance degli Enti aderenti;
- f) Verificare i risultati e le buone pratiche in tema di pari opportunità;
- g) Curare, con periodicità annuale, la realizzazione di indagini sul benessere organizzativo del personale dipendente degli Enti aderenti.

Per l'esercizio delle sue funzioni l'organismo indipendente di valutazione si avvale del supporto dell'attività del Segretario e dei responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa.

L'organismo indipendente di valutazione opera in posizione di autonomia, stabilisce autonomamente le modalità per il proprio efficace funzionamento.

All'OIV compete altresì:

- a) Garantire la corretta applicazione di linee guida, metodologie e strumenti predisposti dalla Commissione indipendente per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CIVIT);
- b) Promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte degli Enti aderenti previsti dal D.lgs 150/2009, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
- c) Ogni altra competenza eventualmente attribuitagli dalla legge.

Art. 8- Diritto di accesso

L'OIV ha diritto di accesso ad ogni documento ed informazione formati o detenuti dai Comuni aderenti, ritenuti utili dall'OIV stesso per l'esercizio delle proprie attività.

I Segretari comunali, gli incaricati di P.O. e i dipendenti tutti sono tenuti a collaborare attivamente con l'OIV, anche ai sensi del codice di comportamento del personale delle Amministrazioni Pubbliche.

Art. 9- Compenso e riparto spese

In considerazione della disposizione di cui all'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 150/2009 che stabilisce che ogni amministrazione si dota di un organismo indipendente di valutazione all'OIV è attribuito un compenso annuo onnicomprensivo di euro 1.600,00 per l'espletamento delle proprie funzioni nei confronti dei Comuni associati.

Il compenso è ripartito in parti uguali in capo ai due Comuni associati ed è anticipato dal Comune capofila.

Art. 10- Decorrenza e durata della convenzione

La validità della convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e dura sino alla scadenza del mandato conferito all'OIV.

La convenzione potrà cessare anche prima del termine stabilito per mutuo consenso dichiarato dai Consigli comunali dei Comuni aderenti.

Ogni singolo Comune convenzionato potrà altresì recedere unilateralmente, con deliberazione del proprio Consiglio comunale. In tal caso, la cessazione del rapporto opererà decorsi tre mesi dalla avvenuta comunicazione agli altri Comuni partecipanti.